



COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

ORDINANZA SINDACALE N. 56 DEL 14/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE COMUNALE PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE E DELLA NAVIGAZIONE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2026

IL SINDACO

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 La presente Ordinanza disciplina, per il tratto di costa di competenza del Comune di Garda, la sicurezza della balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo la costa nella giurisdizione territoriale e lacuale del Comune, in coerenza con l'Ordinanza n. 13522 del 12/05/2026 della Regione del Veneto (di seguito "Ordinanza regionale").

1.2 Ai fini della presente Ordinanza, per «Ordinanza regionale» si intende il provvedimento vigente emesso dall'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione della Regione del Veneto, avente ad oggetto «Ordinanza di sicurezza della navigazione in rapporto alla stagione balneare per la sponda veneta del lago di Garda».

1.3 La stagione balneare per l'anno 2026, ai sensi del punto 4 del dispositivo del Decreto n. 424 del 09/12/2025 della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto e del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, è fissata per le acque del lago di Garda dal 1° maggio al 30 settembre 2026. Nel medesimo periodo si possono svolgere attività connesse all'elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e tutto quanto attiene alle rispettive licenze commerciali.

1.4 Competenti ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza sono l'Ufficio Demanio / Edilizia Privata e la Polizia Locale.

1.5 Si dà atto che nel territorio del Comune di Garda non sono presenti stabilimenti o strutture balneari in concessione: tutte le acque e gli arenili del litorale comunale sono pertanto ad accesso libero (spiagge libere). Conseguentemente, le disposizioni della presente Ordinanza e delle Linee guida regionali (Allegato A all'Ordinanza n. 13522/2026) riferite ai concessionari/gestori di stabilimenti balneari non trovano applicazione nel territorio comunale, salvo che tali strutture vengano in futuro assentite; in tal caso si applicheranno integralmente gli obblighi previsti dagli articoli 2, 5 e 6 della presente Ordinanza.

ART. 2 – ZONE DI LAGO RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

2.1 Durante la stagione balneare, gli specchi acquei antistanti la fascia costiera del Comune di Garda rientrante nella sponda veneta del Lago di Garda, per una distanza di 100 (cento) metri dalla costa, come stabilito dall'Ordinanza regionale, anche quando non delimitati da boe/gavitelli di segnalamento, sono riservati alla balneazione.

2.2 Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato a cura dell'Amministrazione Comunale, non essendo presenti nel territorio comunale operatori economici concessionari di aree demaniali di balneazione (cfr. art. 1.5), mediante il posizionamento di boe/gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo, alti non meno di 40 (quaranta) centimetri al galleggiamento e posti a distanza non superiore a 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte lago.

2.3 Non essendo presenti concessionari di stabilimenti balneari nel territorio comunale (cfr. art. 1.5), il controllo e l'eventuale riposizionamento dei gavitelli di cui al punto 2.2 sono assicurati a cura dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito all'art. 4 della presente Ordinanza.

2.4 Non essendo presenti aree in concessione ad uso stabilimenti o strutture balneari nel territorio comunale (cfr. art. 1.5), l'obbligo di segnalazione della batimetrica di sicurezza tramite boe di colore bianco collegate da cima, previsto in via generale dalle Linee guida regionali a carico dei concessionari, non trova applicazione. Resta fermo, per il tratto di costa compreso tra Loc. Corno e Loc. San Vigilio, il sistema di delimitazione degli ambiti di balneazione sicura di cui all'art. 4.7 della presente Ordinanza.

2.5 Qualora vi siano particolari fattori di rischio per la balneazione (buche, avvallamenti del fondale, scogliere sommerse, correnti pericolose), l'onere di allerta, non essendo presenti stabilimenti balneari, ricade sull'Amministrazione Comunale, che provvede all'esposizione di idonea cartellonistica in corrispondenza degli accessi al tratto di costa interessato.

2.6 Fatte salve le norme e le eventuali autorizzazioni/deroghe rilasciate dall'Autorità competente per la tutela della quiete pubblica, dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è fatto divieto, nel demanio lacuale di giurisdizione comunale, l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, nonché produrre schiamazzi, cori o altro che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART. 3 – ZONE DI LAGO VIETATE ALLA BALNEAZIONE

Oltre a quanto stabilito dall'Ordinanza regionale, e i tuffi dai pontili sono PERMANENTEMENTE VIETATI sempre nel territorio del Comune di Garda, mentre la balneazione è PERMANENTEMENTE VIETATA nelle seguenti zone dichiarate non balneabili: aree portuali, imboccature, foci di torrenti/canali, zone dichiarate non balneabili dalle autorità sanitarie, ecc. oltre a quanto già stabilito in via generale dall'art. 3 dell'Ordinanza regionale n. 13522/2026 (zone portuali, imboccature, corridoi di lancio, foci di fiumi/canali, zone non balneabili per motivi sanitari).

ART. 4 – SERVIZI DI SALVAMENTO

4.1 Il servizio di salvataggio sarebbe prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso lacuale, secondo quanto previsto dalle norme in vigore e dalla presente Ordinanza.

4.2 Non essendo presenti stabilimenti o strutture balneari nel territorio comunale (cfr. art. 1.5), e nell'esercizio della facoltà di valutazione discrezionale riconosciuta ai Comuni dalle Linee guida regionali (Allegato A all'Ordinanza n. 13522/2026) per le spiagge libere e gli specchi lacuali altamente frequentati da bagnanti, il Sindaco, con la presente Ordinanza, ha valutato di non istituire, per la stagione balneare 2026, un servizio di salvataggio con bagnino nel territorio comunale. Tale valutazione tiene altresì conto del servizio di sorveglianza e soccorso sulle acque del lago assicurato, per l'intero territorio comunale e per tutto il periodo dell'anno, dalla Convenzione con l'Associazione Protezione Ambientale Civile (P.A.C.) di Bussolengo richiamata in premessa.

4.3 Non essendo istituito alcun servizio di salvataggio con bagnino nel territorio comunale, non trovano applicazione, per la stagione balneare 2026, gli orari e le modalità organizzative di cui all'art. 5 della presente Ordinanza, fermo restando quanto previsto agli artt. 4.5 e 4.7.

4.4 La valutazione di cui al punto 4.2 è motivata, per il tratto di costa compreso tra Loc. Corno e Loc. San Vigilio (Baia), dall'adozione di un modello alternativo di tutela della sicurezza della balneazione, fondato sulla separazione fisica tra l'area riservata alla balneazione e quella interessata dalla navigazione mediante il sistema di boe e cime di cui all'art. 4.7 — già introdotto con le Ordinanze n. 55/2009 e n. 52/10 richiamate in premessa e successivamente confermato e potenziato con l'intervento realizzato con finanziamento PNRR sulle due spiagge del territorio comunale maggiormente frequentate da turisti e residenti.

4.5 Laddove sia oggettivamente impossibile, per comprovati motivi da esplicitare, assicurare il servizio di salvamento ed il posizionamento delle boe/gavitelli in acqua, il Comune, sugli accessi pubblici a specchi lacuali balneabili di propria competenza, potrà far ricorso a strumenti sostitutivi di prevenzione, anche mediante l'apposizione di apposita segnaletica in lingua italiana, francese, tedesca e inglese, con la dicitura: "ATTENZIONE! SPIAGGIA/SPECCHIO ACQUEO PRIVO DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO E LIMITE ACQUE DI BALNEAZIONE/SICURE NON SEGNALATO".

4.6 La fascia di demanio lacuale immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 (cinque) metri, ove la morfologia della costa lo consenta, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso: deve pertanto essere lasciato un passaggio di sicurezza per eventuali interventi di soccorso.

4.7 Nel tratto di costa compreso tra Loc. Corno e Loc. San Vigilio, in continuità con quanto già disposto con l'Ordinanza n. 55 del 28/07/2009 e con la successiva rettifica n. 52/10 del 28/05/2010, richiamate in premessa, ove è stato realizzato un campo boe a delimitazione della balneazione sicura (Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/06/2022; intervento realizzato con fondi PNRR – Misura 5, Componente 3, Investimento 1.1.1), gli ambiti di balneazione sicura sono delimitati mediante boe e cime di collegamento, in assenza di servizio di salvamento con bagnino. Il

Comune ha provveduto contestualmente e sempre nel rispetto del progetto approvato all'apposizione di idonea segnaletica, in lingua italiana, francese, tedesca e inglese, in prossimità degli accessi al tratto di costa medesimo, con la dicitura: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO – Per emergenze/SOS chiamare il numero blu 1530".

4.8 Si dà atto che, in Loc. San Vigilio, nella zona storicamente denominata "Baia delle Sirene", lato sud, il gestore del parco attrezzato ha autonomamente organizzato, con proprio personale qualificato, un servizio di assistenza ai bagnanti, ad integrazione — e non in sostituzione — degli strumenti di tutela della sicurezza della balneazione di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 1.5 in ordine all'assenza di concessioni demaniali ad uso stabilimento balneare nel territorio comunale. Si dà altresì atto che, trattandosi di area di spiaggia libera nella quale, per effetto del sistema di delimitazione di cui all'art. 4.7, è interdetta la navigazione, è stato realizzato, in corrispondenza della medesima struttura, un idoneo corridoio di accesso alla riva, al fine di consentire, in condizioni di sicurezza, l'approdo di chi giunga dal lago.

4.9 Nel tratto di costa sotto la Rocca, in Località La Motta e in Località La Cavalla, caratterizzato da brevi tratti di arenile costituiti da terrapieni di origine risalente agli anni Sessanta, con accesso tramite scalette o attraverso il muretto di delimitazione della zona prendisole, non è presente alcuna concessione demaniale ad uso stabilimento balneare (cfr. art. 1.5). In tali località non è stato possibile realizzare un sistema di delimitazione mediante boe, in ragione della conformazione della costa e delle rilevanti profondità del fondale che non ne consentono il posizionamento. Il Comune ha pertanto provveduto all'apposizione, in prossimità dell'accesso di apposita segnaletica di avviso.

ART. 5 – DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

5.1 Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari definiti dalla presente Ordinanza, per le spiagge in concessione (anche in forma associata) deve essere organizzato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, con almeno una postazione con bagnino di salvataggio munito di brevetto in corso di validità e dotazioni individuali, ogni 150 (centocinquanta) metri, salva diversa deroga motivata dell'Amministrazione Comunale in funzione della densità di affollamento e della morfologia del sito.

5.2 Per le spiagge libere e gli specchi lacuali altamente frequentati, l'Amministrazione Comunale valuterà distintamente la necessità di organizzazione del servizio di salvamento.

5.3 Il personale addetto al servizio di assistenza bagnanti, qualora tale servizio venga istituito, deve rispettare le prescrizioni di dotazione, comportamento e segnalazione degli incidenti indicate nelle Linee guida regionali (Allegato A all'Ordinanza n. 13522/2026), ivi incluso l'obbligo di segnalazione al numero blu 1530 o alla Sala Operativa del 1° Nucleo Guardia Costiera Lago di Garda (0365/21300 – gclagodigarda@mit.gov.it), ovvero via VHF/FM sul canale 16.

5.4 Presso ogni postazione di salvataggio devono essere garantite le dotazioni minime di sicurezza e di primo soccorso previste dalle Linee guida regionali (torretta di avvistamento, binocolo,

megafono, pinne, cassetta di pronto soccorso, salvagente anulare, defibrillatore semiautomatico, collare cervicale e tavola spinale, bandiere di segnalazione bianca/rossa/gialla).

5.5 Il servizio di salvamento, laddove istituito, può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società. I soggetti che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo devono far pervenire all'Amministrazione Comunale un "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del soggetto responsabile, la costante rintracciabilità e il numero dell'utenza telefonica, i tratti di spiaggia interessati, la turnistica e il numero degli addetti con i relativi titoli abilitanti, le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni.

5.6 Le prerogative di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di salvamento eventualmente predisposti in futuro direttamente dall'Amministrazione Comunale sugli arenili liberi e sui tratti di costa accessibili alla balneazione.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE AREE LIBERE

6.1 L'Amministrazione Comunale espone, in luoghi ben visibili in prossimità degli accessi pubblici al lago, la copia della presente Ordinanza e cartelli indicanti i numeri telefonici utili per le emergenze (112 NUE – 118 Sanitarie – 1530 Guardia Costiera – Polizia Locale), riportati anche in lingua inglese e tedesca.

6.2 Chiunque rilevi, sulla costa o negli specchi acquei di balneazione, la sospetta presenza di ordigni esplosivi, corpi estranei o oggetti che possano arrecare danno alla sicurezza della balneazione e della navigazione è invitato a darne immediata segnalazione alle forze di polizia. La Polizia Locale, nell'ambito della propria attività di vigilanza sul territorio, ne cura la relativa rimozione o segnalazione agli enti competenti.

6.3 Non essendo istituito un servizio di salvataggio con bagnino nel territorio comunale (cfr. art. 4.2), il presente punto non trova applicazione per la stagione balneare 2026; troverà applicazione qualora tale servizio venga in futuro istituito, ai sensi dell'art. 5.6.

ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

7.1 La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari agli ingressi degli stabilimenti o strutture balneari e nelle spiagge libere, a cura dell'Amministrazione Comunale, in luoghi visibili dagli utenti (pontili, approdi, lungolago, porti, ecc.), per tutta la durata della stagione balneare.

7.2 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

7.3 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. n. 52/1989 (da 103 a 516 euro – sanzione applicabile 172 euro), salvo che il fatto non costituisca reato; in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito

comportamento saranno punite ai sensi degli articoli 650 e 673 del Codice Penale e dell'art. 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 «Codice della Nautica da Diporto».

7.4 Fermo restando l'applicazione di ulteriori sanzioni, se previste, le violazioni delle norme stabilite nella presente Ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1164 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 «Codice della navigazione».

7.5 La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alla realtà locale, e non esime alcun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme vigenti in relazione alle diverse attività comunque poste in essere.

7.6 La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Garda e trasmessa alla Regione del Veneto – Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione.

Il Sindaco
DAVIDE BENDINELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge